



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IL PONTORMO"
Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO
Tel. 055/8712001
Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483
e-mail: poic80600q@istruzione.it
poic80600q@pec.istruzione.it
sito internet: www.ilpontormocarmignano.edu.it

-Alle docenti e ai docenti a tempo determinato
dell'Istituto Comprensivo "Il Pontormo" di CARMIGNANO (PO)

I.C. IL PONTORMO - CARMIGNANO
Prot. 0002694 del 03/04/2025
VII (Uscita)

-Atti/Albo online/Circolari

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie – Personale docente a tempo determinato – A. S. 2024 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 55 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*;

VISTA l'art. 54 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*;

VISTO l'art. 38 del C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 secondo il quale: *“le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*;

VISTA l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024, secondo la quale il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e

il 30 giugno;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. 2019/21 dalla quale si evince che all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità e che resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dalla Legge n. 228/2012;

VISTA la Nota del MIM che si allega "*Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato*" del 27 marzo 2025 (prot. n. 0075233 del 27/03/2025);

INVITA

tutto il **personale a tempo determinato a presentare domanda volontaria di ferie** per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d'Istituto, nonché nel periodo intercorrente **tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno** (in assenza di attività didattiche programmate), **pena la perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.**

Si allega, in calce alla presente comunicazione, una nota operativa utile per la fruizione delle ferie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giacinto CIAPPETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

NOTA ALLEGATA

Per facilitare l'orientamento sulla scelta si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- a. vacanze natalizie; **(23-24-27-28-30-31 dicembre) – (2-3-4 gennaio)**
- b. vacanze pasquali; (17-18-19-22 aprile) -**
- c. ponti e festività; **2 maggio (ponte)**
- d. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a. le ferie devono essere state maturate;
- b. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Per qualsiasi delucidazione in merito, è possibile rivolgersi all'ufficio personale della segreteria.